



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD. n. _____/2015
PROT. _____

IL RETTORE

vista la Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, con particolare riferimento all'art. 3, laddove si prevede che le Università organizzino i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario, e all'art. 12, lettera c), laddove si consente agli Atenei di promuovere corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;

visto il Decreto Ministeriale 270/2004 avente per oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, con specifico riferimento all'art. 11, comma 7, lettera i), nel quale si prevede che i regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinino anche gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento, tra l'altro, all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 14 del 16 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, e successive modifiche;

visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, con particolare riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), con cui si invitano gli Atenei ad individuare strumenti e servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;

preso atto che, a livello europeo, non sono presenti linee guida o normative in tema di studenti a tempo parziale, status comunque contemplato dalla quasi totalità degli Atenei, ad eccezione del Comunicato di Londra 2007, con cui si invitano gli Stati alla creazione di forme più flessibili di formazione universitaria allo scopo di aumentare il numero dei laureati;

visto l'art. 21, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, in base al quale i Regolamenti Didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale;

richiamato, inoltre, l'art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22 novembre 2013, con cui si prevede che l'Università, mediante apposito regolamento, disciplini particolari modalità organizzative per gli studenti a tempo parziale, al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto senza collocarsi in posizione di "fuori corso" e potendo, altresì, usufruire di una riduzione proporzionale



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

dell'importo relativo a tasse e contributi;

preso atto che il medesimo articolo del Regolamento Didattico di Ateneo permette di usufruire della suddetta possibilità agli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione;

visto il documento ANVUR emanato in data 24 aprile 2014 avente per oggetto "Linee guida per l'accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio convenzionali – Indicazioni per le CEV", con cui si indica esplicitamente la possibilità di fornire agli studenti l'opportunità di percorsi di studio differenziati mediante l'introduzione del seguente indicatore necessario a soddisfare il Requisito AQ1: piano di reclutamento di studenti con esigenze particolari (studenti lavoratori, fuori sede, ecc.) e di progettazione di percorsi formativi e di supporti correlati alla loro caratteristica;

sentito il parere del Consiglio degli Studenti, espresso nella seduta del 16 aprile 2015;

vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 28 aprile 2015, con cui si esprime parere favorevole relativamente al Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma, applicabile a partire dagli immatricolati al primo anno di corso dell'anno accademico 2015/16;

vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 aprile 2015, con cui si approva il Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma, applicabile a partire dagli immatricolati al primo anno di corso dell'anno accademico 2015/16,

ravvisata la necessità, per mero errore materiale, di riformulare come segue l'articolo 2, comma 2, lettera a): "Lo studente con invalidità uguale o superiore al 45% oppure disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92 e studente con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)";

DECRETA

è emanato il **Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma**, nel testo allegato e parte integrante del presente provvedimento, con entrata in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale di Ateneo e con decorrenza degli effetti a partire dall'anno accademico 2015/2016.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Parma, _____

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Ablondi

IL RETTORE
Loris Borghi

IL PRORETTORE ALLA DIDATTICA E
SERVIZI AGLI STUDENTI
Maria Cristina Ossiprandi

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti	Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O.C. Offerta Formativa e Servizi agli Studenti	F.to Dott.ssa Gianna Maria Maggiali
Articolazione organizzativo-gestionale "Ordinamenti Didattici e Offerta Formativa"	U.O.C. Offerta Formativa e Servizi agli Studenti	Dott. Michele Bertani
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993		